

Responsabilità sindaci con prescrizione in cinque anni dal deposito della relazione

Controlli

Un termine congruo per rilevare eventuali irregolarità

Stessi tempi per l'azione sociale di responsabilità o dei creditori sociali

Nicola Cavalluzzo

I sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati non solo alla società che ha conferito loro l'incarico, ma anche ai suoi soci, ai creditori e ai terzi: il principio fondamentale disposto dall'articolo 2407 del Codice civile. Il dettato normativo amplia notevolmente il raggio della responsabilità dei sindaci, andando oltre la sola tutela della società per includere chiunque possa subire un danno a causa di un controllo inadeguato.

Il testo della norma in esame come modificata dal Parlamento (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 marzo) contiene due importanti novità. La prima è l'introduzione di un tetto massimo alla responsabilità dei sindaci, calcolato in funzione del loro compenso annuo percepito. In particolare: a) per compensi fino a 10mila euro la responsabilità è li-

Il parametro legato a multipli del compenso potrebbe rivelarsi non abbastanza ampio per le società più grandi

mitata a 15 volte il compenso; b) per compensi tra 10mila e 50mila euro il limite è di 12 volte il compenso; c) per compensi superiori a 50mila euro il limite scende a dieci volte il compenso.

Questa disposizione mira a bilanciare il rischio dei sindaci, evitando che possano essere gravati da richieste di risarcimento sproporzionate rispetto al compenso percepito.

Tuttavia, come ogni medaglia, esiste il suo rovescio. In società di grandi dimensioni, dove il valore delle operazioni da controllare potrebbe essere molto elevato, il danno causato da una omissione o da una negligenza potrebbe ben superare (anche di parecchio) il limite imposto dalla norma, lasciando scoperti alcuni dei soggetti danneggiati. Neppure è da escludere che alcuni sindaci potrebbero non essere incentivati a svolgere il loro compito con la massima attenzione, consci della circostanza che la loro responsabilità è comunque limitata. Ma è bene rilevare che si tratta di eventi che non limitano la sentita necessità di modificare la previgente disciplina.

Un aspetto cruciale è che la limitazione della responsabilità non si applica in caso di dolo. Se i sindaci agiscono intenzionalmente per favorire il verificarsi di un danno (ad esempio, coprendo frodi o falsificando bilanci), la loro responsabilità diventa illimitata uscendo fuori dalla "protezione" della norma come innovata. Questo principio è coerente con l'impostazione generale del diritto civile, secondo cui la colpa può essere limitata o graduata, ma il dolo non può beneficiare di alcuna tutela.

In aggiunta occorre tenere presente che, nella pratica giudiziaria, dimostrare il dolo non è sempre facile: serve infatti provare la volontà consapevole del sindaco di arrecare danno, e non solo una condotta negligente o imprudente.

Altra rilevante modifica riguarda il termine di prescrizione. L'ultimo comma dell'articolo 2407 stabilisce infatti che l'azione di responsabilità contro i sindaci si

prescrive in cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 del Codice civile. Il termine di cinque anni inizia a decorrere quindi non dal momento in cui si riscontra la violazione, ma dal deposito della relazione sul bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno. Questa scelta normativa ha diverse implicazioni: da un lato fornisce un tempo congruo per accorgersi di eventuali irregolarità (spesso, le violazioni dei sindaci emergono solo con il tempo, ad esempio quando si verificano insolvenze o problemi finanziari), dall'altro evita prescrizioni troppo lunghe, che potrebbero generare incertezza per i sindaci e rendere difficile l'acquisizione delle prove nel caso di una controversia.

È doveroso sottolineare, pur non condividendolo, che è già stato sostenuto che cinque anni potrebbero essere non sufficienti in tutti i casi. Alcune irregolarità, specialmente in aziende comples-

se, potrebbero emergere solo dopo molto tempo. Si tratta comunque di un'obiezione che nella sostanza non ridimensiona la necessità di introdurre una perimetrazione della responsabilità.

Restando sempre sul tema del termine da ultimo richiamato, si evidenzia che l'articolo in esame richiama diverse disposizioni del Codice civile (gli articoli 2393, 2394, 2395), il che permette un confronto con i termini di prescrizione previsti per le responsabilità degli amministratori. Più precisamente i) per l'azione sociale di responsabilità (articolo 2393): stessa prescrizione quinquennale; ii) per l'azione dei creditori sociali (articolo 2394): prescrizione quinquennale dal momento in cui i creditori scoprono l'insufficienza patrimoniale della società; iii) per l'azione individuale del socio o del terzo (articolo 2395): sempre prescrizione quinquennale, ma con decorrenza dal momento in cui il socio o il terzo subisce il danno.

IERI SUL SOLE



IL SOLE 24 ORE, 13 MARZO 2025, P. 31 Ieri sul Sole 24 Ore il servizio sull'approvazione definitiva, da parte dell'aula del Senato, al disegno di legge che aggiorna la disciplina della responsabilità dei membri dei collegi sindacali. Responsabilità che viene così perimetrata quando i sindaci non hanno agito con dolo e quantificata in ragione della misura del compenso percepito.

Queste differenze evidenziano come il sistema nel complesso, dopo la modifica, sia in armonia per la tutela dei diversi soggetti coinvolti, mantenendo un termine generale di cinque anni.

In conclusione, è possibile affermare che la limitazione della responsabilità ad un multiplo del compenso sia un meccanismo che tutela i sindaci da richieste eccessive, pur potendo, in pochi e limitati casi, troppo restrittivo nelle società più grandi. Di sicuro l'esclusione della limitazione in caso di dolo è un elemento chiave, anche se dimostrare il dolo potrebbe essere un esercizio complesso in sede giudiziaria.

In definitiva, la norma crea un buon bilanciamento tra le esigenze di tutela con la prevedibilità delle responsabilità dei sindaci, ma lascia aperti alcuni spazi di miglioramento, soprattutto in situazioni di irregolarità complesse e danni emergenti nel lungo periodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRUPPO 24 ORE

TRENTINO

2005 | 2025
festival
ECONOMIA
trento

FUORI FESTIVAL

FUTURO

CALL FOR IDEAS
LE VOCI DEL DOMANI

Il futuro inizia dalle tue idee.

È la tua occasione per far sentire la tua voce.

Se sei **studente universitario** o hai tra i **16 e i 26 anni**, proponi le tue idee e diventa **protagonista del Festival e del Fuori Festival di Trento 2025**.

Partecipa alla **Call for Ideas «Le Voci del Domani»**.

Il futuro non aspetta. E tu?

**HAI TEMPO FINO AL 15 APRILE
PER ISCRIVERTI SU
ILSOLE24ORE.COM/VOCIDELDOMANI**



SCOPRI DI PIÙ